



## Newsletter: dicembre 2016

*Si trasmette la presente newsletter di aggiornamento con i migliori auguri di un felice Anno Nuovo!*

*La redazione CSDPE*

### **PROCURA EUROPEA**

#### **Risoluzione del Parlamento europeo, del 5 ottobre 2016, sulla Procura europea ed Eurojust**

Con la presente Risoluzione il Parlamento europeo torna ad esprimere la propria valutazione circa l'istituzione di una Procura europea, volta al contrasto dei reati, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ex art. 86 TFUE.

Alla luce dell'ingente ammontare di gettito, derivante dall'IVA, andato perso nell'UE nel 2014 - pari a 159,5 miliardi di euro - e considerando l'aumento della criminalità transfrontaliera, che opera attraverso gruppi estremamente mobili e flessibili, attivi in molteplici giurisdizioni e settori criminali, il Parlamento ribadisce il proprio sostegno a favore dell'istituzione di una Procura europea efficace e indipendente, come già sostenuto nelle sue precedenti risoluzioni del marzo 2014 e dell'aprile 2015.

Viene, anzitutto, evidenziata l'esigenza di garantire alla Procura europea una competenza prioritaria in relazione ai reati definiti dalla Direttiva PIF - tuttora oggetto di elaborazione da parte delle istituzioni europee -, estendendola a tutti i casi in cui i danni arrecati al bilancio dell'Unione sono pari o inferiori ai danni causati a un'altra vittima. A tal fine, il Parlamento sottolinea la necessità che la Procura sia immediatamente informata dalle autorità nazionali di tutti i casi correlati alla Direttiva PIF.

Nella medesima prospettiva, il Parlamento invita il Consiglio a chiarire la distribuzione di competenza tra la Procura europea e le procure nazionali nei casi di reati multipli e di reati misti, precisando che, in caso di disaccordo, la decisione finale dovrebbe spettare a un tribunale indipendente, quale la Corte di giustizia dell'Unione europea.

La risoluzione evidenzia, altresì, l'opportunità di attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'esercizio di un controllo giurisdizionale diretto, in relazione alle decisioni operative della Procura europea, che riguardino soggetti terzi.

Quanto ai profili concernenti i diritti di indagati e imputati, il Parlamento suggerisce che il Regolamento preveda espressamente il diritto al patrocinio a spese dello Stato, il diritto all'informazione, il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine e il diritto di presentare prove, nonché di chiedere alla Procura europea di raccoglierne per conto dell'indagato.

Infine, la risoluzione si sofferma sull'utilità di disciplinare le relazioni e il coordinamento tra le azioni e le competenze della Procura, Olaf ed Eurojust, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un'effettiva collaborazione, nonché lo scambio di informazioni.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/risoluzione-del-parlamento-europeo-del-5-ottobre-2016-sulla-procura-europea-ed-eurojust-20162750rsp/>

## **DIRITTO DI AVVALERSI DI UN DIFENSORE**

**D. Lgs. 15 settembre 2016, n. 184, Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari**

***Pubblicato in Gazz. uff. n. 231 del 3 ottobre 2016***

Il decreto legislativo in esame attua, nell'ordinamento nazionale, la direttiva 2013/48/UE - relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari - introducendo alcune modifiche al codice di procedura penale, alle relative disposizioni di attuazione e alla legge del 22 aprile 2005, n. 69, concernente il mandato d'arresto europeo.

In particolare, viene modificato l'art. 364 comma 1 c.p.p., prevedendo che il Pubblico Ministero inviti l'indagato a presentarsi, ex art. 375 c.p.p., non solo nelle ipotesi di interrogatorio, ispezione e confronto, ma anche quando deve procedere all'individuazione di persone. Pertanto, il difensore dell'indagato deve essere avvisato del compimento dell'atto almeno ventiquattro ore prima e ha il diritto di assistervi.

Viene parimenti modificato il comma 5 del medesimo articolo: nei casi di assoluta urgenza, in presenza del fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il Pm potrà procedere all'individuazione di persone anche prima del termine fissato, dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente e specificando, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.

Particolarmente rilevanti appaiono le modifiche concernenti la legge 22 aprile 2005, n. 69. Nell'ambito dell'esecuzione dell'ordinanza, che dispone l'applicazione di una misura coercitiva a seguito della ricezione del mandato d'arresto europeo, si prevede che la persona richiesta in consegna sia informata della facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Di tale nomina, ovvero della volontà dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione, il presidente della Corte di appello deve dare immediato avviso all'autorità competente dello stesso (art. 9 comma 5 bis).

La medesima previsione si applica anche nel caso di arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria (art. 12 comma 1 bis).

In ragione delle modifiche inerenti alla legge relativa al mandato d'arresto europeo, è altresì modificato l'art. 29 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, concernente gli elenchi e le tabelle dei difensori di ufficio. In particolare, si prevede che il comma 4, lettera c) del predetto articolo sia integrato, stabilendo l'istituzione di un turno differenziato, oltre che per i soggetti detenuti anche per quelli arrestati all'estero, in esecuzione di mandato di arresto europeo nell'ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore, che assista quello officiato nello Stato di esecuzione.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente link

<http://dirittopenaleeuropeo.it/decreto-legislativo-15-settembre-2016-n-184-attuazione-della-direttiva-201348ue-relativa-al-diritto-di-avvalersi-di-un-difensore-nel-procedimento-penale-e-nel-procedimento-di-esecuzione-del-manda/>

## **CONFISCA**

**D. Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea**

***Pubblicato in Gazz. uff. n. 262 del 9 novembre 2016***

Con il decreto legislativo in esame, il legislatore nazionale ha attuato nell'ordinamento interno la direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

L'atto normativo incide, anzitutto, sul codice penale. Viene, infatti, modificato l'articolo 240, secondo comma, numero 1 bis) c.p., introducendo la confisca obbligatoria dei beni, che costituiscono il profitto o il prodotto dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies. Nel caso in cui tale confisca non sia possibile, è disposta quella delle somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Viene, inoltre, introdotto l'art. 466 bis c.p., che dispone la confisca obbligatoria delle cose, che servono o furono destinate a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 e delle cose, che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Anche in tale ipotesi, quando non è possibile procedere alla confisca diretta, si prevede il ricorso alla confisca per equivalente.

Il decreto modifica, altresì, l'art. 2635 del codice civile, relativo alla corruzione tra privati, disponendo che "la misura della confisca per valore equivalente non possa essere inferiore al valore delle utilità date o promesse".

Oggetto di rilevanti modifiche è, inoltre, il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al cui art. 73 è inserito il comma 7 bis, che prevede la confisca delle cose, che sono il profitto o il prodotto del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando la confisca diretta non è possibile, il nuovo comma dispone la confisca per equivalente, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5.

Analoga previsione è poi inserita al seguente art. 74 del d.P.R., concernente l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la precisazione che, in tal caso, la confisca è estesa alle cose, che servono o furono destinate a commettere il reato (art. 74 comma 7 bis).

Il decreto interviene, altresì, sul d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, prevedendo la confisca delle cose, che servono o furono destinate a commettere il reato di indebito utilizzo di carte di credito, nonché del suo profitto o prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Anche in tale ipotesi, qualora non sia possibile procedere alla confisca diretta, si prevede il ricorso alla confisca per equivalente di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità (art. 55 comma 9 bis).

Infine, il decreto legislativo in esame ha modificato alcune previsioni del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. In tale ambito, le ipotesi particolari di confisca, ex art. 12 sexies, sono state estese: al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui agli articoli 453, 454, 455, 460, 461 c.p.; al delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648 ter1 c.p.; al delitto di corruzione tra privati, ex art. 2635 c.c.; al delitto di indebito utilizzo di carte di credito, previsto dall'art. 55 comma 9 d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231; ai delitti commessi per finalità di terrorismo internazionale, nonché ai reati di cui agli articoli 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi informatici o telematici.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente link:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/decreto-legislativo-29-ottobre-2016-n-202-attuazione-della-direttiva-201442ue-relativa-al-congelamento-e-alla-confisca-dei-beni-strumentali-e-dei-proventi-da-reato-nellunione-europea-16g00216/>

## **GRATUITO PATROCINIO**

**Direttiva (UE) 2016/1919/ del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.**

***Pubblicato in G.U.U.E. il 04.11.2016, L. 297/1***

Lo scorso mese di novembre del 2016 è entrata in vigore la direttiva 2016/1919/UE, in tema di ammissione al gratuito patrocinio per gli indagati e/o imputati nei procedimenti penali nonché per coloro che siano ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Tale direttiva, il cui termine di recepimento per gli Stati membri è fissato per il 25 maggio 2019, si colloca tra le misure tese a rendere effettivo il diritto di avvalersi di un difensore come individuato nella direttiva 2013/48/UE, stabilendo in particolare norme minimi comuni in tema di diritto al patrocinio a spese dello Stato.

Il provvedimento in questione, che costituisce anch'esso parte integrante della c.d. Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (collocandosi in particolare nella seconda parte della misura C, relativa appunto al diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale) definisce il proprio oggetto ed ambito di applicazione agli articoli 1 e 2, dettando poi una disciplina specifica tanto per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali (v. art. 4), quanto con riguardo all'ambito dei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (v. art. 5) affidando la decisione sulla concessione del patrocinio a un'autorità competente. Sul punto la direttiva si è premurata di prevedere altresì che gli Stati membri adottino le misure più opportune per supervisionare le procedure di richiesta nonché per assicurare che il sistema di patrocinio sia efficace e di qualità adeguata, garantendo al contempo che le persone ricercate e gli indagati e/o imputati dispongano di mezzi di ricorso effettivi nel caso di violazione dei diritti di cui alla direttiva.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente link:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/direttiva-ue-20161919-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-26-ottobre-2016-sullammissione-al-patrocinio-a-spesse-dello-stato-per-indagati-e-imputati-nellambito-di-procedimenti-penali-e-per/>

## **DIRITTO ALL'INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI**

**D. Lgs. 23 giugno 2016, n. 129, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.**

***Pubblicato in Gazz. uff. n. 163 del 14 luglio 2016***

Lo scorso 23 giugno 2016 il Legislatore ha proceduto ad alcune modifiche ed integrazioni della normativa nazionale che aveva attuato nel nostro Paese, con il D. Lgs. 32 del 2014, la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in tema di diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Tra le nuove previsioni, si segnala in particolare l'introduzione dell'assistenza gratuita, per l'imputato, dell'interprete per uno o più colloqui con il difensore, nonché la possibilità, per l'autorità giudiziaria – nei casi in cui ciò non pregiudichi il diritto di difesa dell'imputato – di disporre con decreto motivato la traduzione orale di alcuni atti per i quali occorrerebbe la traduzione scritta ma che, per ragioni di particolare urgenza, non è immediatamente disponibile.

Inoltre, si prescrive la possibilità per l'imputato di rinunciare espressamente, anche per il tramite del proprio procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti, sempre che l'imputato abbia consapevolezza delle conseguenze che ne possano derivare.

Tra le altre integrazioni è previsto, poi, che ogni tribunale trasmetta per via telematica al Ministero della giustizia l'elenco aggiornato degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti, di cui si avvale l'autorità giudiziaria e che è consultabile oltre che da quest'ultima anche dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministero della giustizia, previste entro otto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in commento.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente link:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/decreto-legislativo-23-giugno-2016-n-129-disposizioni-integrative-e-correttive-del-decreto-legislativo-4-marzo-2014-n-32-recante-attuazione-della-direttiva-201064ue-sul-diritto-allinterpretaz/>

## **LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA SULLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E LA CONSERVAZIONE IN MASSA DI DATI PERSONALI**

Con la sentenza del 21 dicembre scorso, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) si pronuncia ancora una volta sul diritto alla privacy e sulle leggi nazionali concernenti la sorveglianza del traffico dati e la relativa raccolta di informazioni, in particolare sull'Investigatory Powers Act 2016 britannico, e la loro compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Con la decisione nelle cause riunite C-2013/15 e C-698/15, la Corte si è espressa su due ricorsi in via pregiudiziale della Corte amministrativa d'appello di Stoccolma e della Divisione civile della Corte d'appello d'Inghilterra e Galles. Il quesito concerneva l'interpretazione dell'art. 15.1 della Direttiva 2002/58/EC del Parlamento e del Consiglio europei del 12 luglio 2002 sul trattamento dei dati personali e la protezione della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche (Direttiva emendata da quella n. 2009/136/EC del 25 novembre 2009), alla luce degli artt. 7, 8, e 52.1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nella sua sentenza la CGUE dichiara che una normativa nazionale che stabilisce le condizioni alle quali i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche devono concedere alle autorità nazionali l'accesso ai dati conservati, deve garantire che l'accesso a tali dati non superi i limiti di quanto è strettamente necessario. Solo l'obiettivo di combattere forme gravi di criminalità organizzata può giustificare il monitoraggio delle comunicazioni conservate e dei dati relativi all'ubicazione degli utenti, secondo canoni di stretta necessità, opportunità e proporzionalità con i principi di uno Stato democratico. La conservazione generale e indiscriminata di dati supera questi limiti ed è pertanto in violazione della Carta. La CGUE si è spinta oltre dichiarando che le autorità nazionali non dovrebbero essere in grado di autorizzare tali azioni di raccolta e conservazione a tappeto di dati, e invece dovrebbero essere tenute a chiedere l'autorizzazione per l'accesso da giudici nazionali o ad altri organismi indipendenti.

La sentenza è consultabile sul sito internet della Corte:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186492&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=544422>